

tutto la questione finanziaria sulla tariffa giudiziaria per giurati, testimoni e periti.

Solamente si deve osservare che non si poteva allargare di molto il concetto della presente legge, perchè portava un onere finanziario gravissimo, che avrebbe dovuto imporre la revisione di tutta la tariffa giudiziaria e l'esame del problema complesso per ridurre le lungaggini dei dibattimenti.

Ora la tariffa giudiziaria tutti sanno che è molto limitata e che quindi, entrando in questo terreno, bisognava che il ministro del tesoro concedesse parecchi milioni.

Dati questi schiattamenti, senza fermarmi a rispondere ai singoli colleghi ai quali ha risposto molto bene l'onorevole ministro, io credo che quel che più interessa sia l'approvazione del disegno di legge e che i colleghi che hanno presentato emendamenti possano fare a meno d'insistere, come io penso, tutti sono persuasi che in via transitoria si ripara con questa legge a gravi inconvenienti.

PRESIDENTE. Passiamo ora alla discussione degli articoli:

Articolo primo concordato fra Governo e Commissione:

« Nei dibattimenti davanti alla Corte di assise che durino più di sessanta udienze sarà corrisposta ai giurati non residenti nel comune di convocazione della Corte, la indennità giornaliera di lire 7 ed ai residenti in detto luogo quella di lire 4, ove essi ne facciano domanda.

« Tale indennità non sarà corrisposta ai giurati residenti nel luogo di convocazione della Corte di assise quante volte siano funzionari od agenti in attività di servizio stipendiati dallo Stato, dalle provincie, dai comuni, o da altre amministrazioni pubbliche ».

A questo articolo l'onorevole Congiu ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire al primo periodo:

Per il servizio nei dibattimenti davanti alla Corte d'assise che duri più di sessanta giorni sarà corrisposta .; poi come segue.

Onorevole Congiu, ha facoltà di parlare.

CONGIU. Ho presentato quest'emendamento per dar modo di rendere più chiari alcuni concetti che mi pare debbano stati gli informativi del disegno di legge.

L'onorevole ministro sa molto bene e lo sanno tutti i colleghi avvocati quello che succede alle Corti d'assise; quando si hanno dei processi i quali si suppone debbano durare a lungo, il presidente mette nelle prime udienze della quindicina i dibattimenti

che durano uno o due giorni, e nelle ultime quelli che durano più giorni.

La indennità dovrà corrispondersi ai giurati soltanto per questi ultimi dibattimenti oppure per tutto il servizio prestato anche nelle prime udienze? La indennità, come è nel concetto della legge del 1865, è dovuta per il servizio che il giurato presta tanto prendendo parte alle udienze, quanto non prendendovi parte. È perciò che mi sono permesso di presentare l'emendamento appunto per dar modo di chiarire se l'indennità sia dovuta al giurato, sieda egli alle udienze, o non sieda, quando egli raggiunga quel determinato numero di giorni di servizio.

Ho proposto poi che la parola *udienze* venga sostituita con la parola *giorni* appunto perchè effettivamente i giurati prestano servizio non solo presenziando alle udienze, ma rimanendo a disposizione della Corte, ciò che dà diritto precisamente alla indennità.

L'onorevole Gallina ha fatto osservare alla Camera che ciò costituirebbe un inconveniente pericoloso perchè di fronte alla giurisprudenza della Corte di cassazione, la quale avrebbe dichiarato che i rinvii a dieci giorni concordati fra le parti possono essere ripetuti e replicati e che quindi si potrebbero avere dei prolungamenti di tempo molto superiore a quelli normali, potrebbero avvenire degli equivoci. E si verificassero pure gli inconvenienti indicati dall'onorevole Gallina, a mia volta mi permetto di osservare che non vi è alcuna disposizione di legge che non possa dar luogo ad inconvenienti e che noi legiferando dobbiamo preoccuparci della generalità dei casi e non dei particolari. Non è giusto dunque che un giurato il quale sieda al dibattimento il sabato, rinviandosi poi il dibattimento al lunedì od al martedì, non debba avere per i giorni di sospensione, l'indennità perchè non è in ragione delle udienze ma in ragione del servizio che egli presta per la Corte d'assise che l'indennità gli è dovuta.

Mi auguro dunque che l'emendamento che ho proposto venga accettato dall'onorevole ministro e dalla Commissione; anche coloro i quali hanno domandato che il termine di 60 udienze venga abbreviato, potranno accettare il mio emendamento perchè con esso senz'altro il numero di 60 udienze viene diminuito.

PRESIDENTE. Anche l'onorevole Attilio Rota, insieme con l'onorevole Giacinto Gallina, ha presentato a questo articolo un emendamento che è il seguente: sostitui-